

Studio Sbreviglieri Rag. Marco Via F.lli Cervi, 3 - Villa Poma 46036 Borgo Mantovano (MN) Tel. 0386/864222 Consulenza@studiosbreviglieri.it Paghe@studiosbreviglieri.it www.studiosbreviglieri.it

Borgo Mantovano (MN), lì 30/07/2020

Alla Spett.le Clientela di Studio

OGGETTO: DA LUGLIO RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI

LE NOVITA' DAL 1° LUGLIO 2020

Dalla busta paga riferita al mese di luglio 2020 il "bonus Renzi" viene sostituito:

- 1. Dal trattamento integrativo e
- 2. Dall'ulteriore detrazione d'imposta.

COSA PREVEDE LA NUOVA NORMA

La norma introdotta dal D.L. 3/2020 ha inciso sul costo del lavoro dipendente prevedendo pertanto 2 trattamenti:

- 1. un nuovo bonus denominato: **trattamento integrativo** dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, **per i redditi fino a 28.000 euro**;
- 2. una ulteriore detrazione d'imposta per i redditi superiori a 28.000 e fino a 40.000 euro.

La novità interessa i soggetti che percepiscono redditi da lavoro dipendente e assimilato. In sintesi:

- lavoratori dipendenti,
- soci di cooperative,
- lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi,
- titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale,
- collaboratori coordinati e continuativi,
- sacerdoti.
- lavoratori socialmente utili,
- percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione e NASpI.



1. IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Reddito annuo	Trattamento integrativo luglio-dicembre 2020
Tra 8.175 e 24.600 euro lordi annui	Assegnazione del trattamento integrativo di 600 euro
	Cancellazione del "bonus di 80 euro"
	L'incremento è pari 20 euro mensili
Tra 24.601 e 26.600 euro lordi annui	Assegnazione del trattamento integrativo di 600 euro.
	Cancellazione quota parte del "bonus 80 euro", che era pari
	a 480*(26.600 – reddito complessivo) /2.000
	Per esempio, su un RC di 26.000 euro l'incremento è pari a
	76 euro al mese.
Tra 26.601 euro e 28.000	Trattamento integrativo di 600 euro (100 euro al mese).
euro lordi annui	Non beneficiavano del cosiddetto "bonus 80 euro"

Il bonus viene determinato in funzione **dei giorni di lavoro** con riferimento alle prestazioni rese dal **secondo semestre dell'anno 2020** e nel 2021 e i sostituti d'imposta sono chiamati a riconoscere il trattamento integrativo ripartendo l'ammontare sulle retribuzioni erogate e verificandone, in sede di conguaglio, la spettanza.

La norma riconosce ai lavoratori con un **reddito complessivo non superiore a 28.000** €, una somma in misura piena pari a:

- \triangleright 600 € (100 € da luglio a dicembre 2020), che diventeranno
- > 1.200 € dal 1° gennaio 2021.

2. L'ULTERIORE DETRAZIONE DI IMPOSTA

Reddito annuo complessivo	Ulteriore detrazione fiscale spettante
28.000 <rc<u><35.000</rc<u>	480 + 120 x (35.000 -RC)/7.000
35.000 <rc≤40.000< th=""><th>480 x (40.000 -RC)/5.000</th></rc≤40.000<>	480 x (40.000 -RC)/5.000
>40.000	0

ADEMPIMENTI COMUNI DEL SOSTITUTI D'IMPOSTA

Il trattamento **integrativo è riconosciuto**, **in via automatica**, **dal sostituto d'imposta** ripartendolo fra le retribuzioni erogate (da luglio a dicembre per l'anno 2020).

Il sostituto d'imposta deve anche procedere alla **verifica di conguaglio a fine anno o in occasione dell'estinzione del rapporto di lavoro** e, qualora l'ulteriore detrazione risulti non spettante, in tutto o in parte, il recupero di quanto non spettante è effettuato in 8 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.

I lavoratori che **non intendono usufruire di tale trattamento** (in quanto possessori di altri redditi o assunti in corso d'anno) dovranno presentare **specifica istanza all'azienda**.

Ringraziandovi per la cortese attenzione e restando a disposizione per vari ed ulteriori chiarimenti, si porgono

Cordiali saluti.

Sbreviglieri, Rag. Marco

Sbreviglieri, Dott. Claudio

Claudis Strew



Qui di seguito proponiamo l'istanza che eventualmente i lavoratori vorranno sottoscrivere al fine di NON usufruire del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione d'imposta. Quest'ultima, dovrebbe pervenire allo studio in tempo utile per consentirci di elaborare correttamente le paghe del mese di luglio.

Comunicazione ex D.L. n. 3/2020

(Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Io sottoscritto, dipendente dell'azienda	
informato del disposto normativo di cui al D.L. n. 3/2020 che prevede, al verificarsi di specifich	ıe
condizioni reddituali, il diritto a percepire un bonus o una ulteriore detrazione fiscale,	
□ chiedo la non applicazione del bonus;	
□ comunico che percepirò presuntivamente nell'anno in corso ulteriori redditi, aggiuntivi rispett	to a
quelli derivanti dal rapporto con l'azienda, pari ad euro; perciò chiedo che degli ste	essi si
tenga conto ai fini del riconoscimento del bonus di cui al D.L. n. 3/2020 e delle detrazioni d'imp	osta di
cui agli artt. 12 e 13 del Tuir;	
□ chiedo l'applicazione del bonus in sede di conguaglio fiscale.	
In fede.	